

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

I N D I C E

TITOLO I **TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI**

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Il sistema di controllo interno
- Art. 3 - Organizzazione
- Art. 4 - Obiettivi

TITOLO II **IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Fase preventiva
- Art. 7 - Fase successiva
- Art. 8 - Risultanze

TITOLO III **IL CONTROLLO DI GESTIONE**

- Art. 9 - Finalità
- Art. 10 Applicazione
- Art. 11 Fasi del controllo di gestione
- Art. 12 Referto del controllo di gestione

TITOLO IV **IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

- Art. 13 - Finalità
- Art. 14 - Direzione e coordinamento
- Art. 15 - Applicazione
- Art. 16 Fasi del controllo

TITOLO V **NORME FINALI**

- Art. 17 Pubblicità
- Art. 18 Entrata in vigore, abrogazioni

Art. 1

Principi generali

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 riforma la materia dei controlli interni definendo in modo dettagliato il loro contenuto minimo, i responsabili e le tipologie.

Il presente regolamento individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di
d ` ` ` ` ` ` d b ` a d ` d ` ` d ` d ` b d d ` cd ` d
amministrativa.

Art. 2

Il sistema di controllo interno

Il Comune di Nerola, al 31 dicembre 2012 ha una popolazione di 1.922 abitanti, pertanto il sistema dei controlli interni si compone di:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile,
- b) controllo di gestione
- c) controllo degli equilibri finanziari della gestione

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

Art. 3

Organizzazione

Il Servizio di controllo interno opera in posizione di piena autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa.

Il sistema dei controlli interni è attuato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'ente, i Responsabili dei servizi e l T ` ` ` b ` c ` d ione.

Art. 4
Obiettivi

- bd c b ` ` ` ` bb c` d d c d b` bbd d9
- a) le previsioni finanziarie ed economiche;
 - b) la verifica dei risultati;
 - c) ` ` ` cd b ` ` d ` d d d` ` zioni;
 - c(c c ` d cd d` c b d d d d ` d d dbd ` d-

Art. 5
Finalità

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la
d ` ` d ` b d d ` cd ` ` d` ` ` -

Art. 6
Fase preventiva

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, in fase preventiva:

- sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa c b ` ` - 38 cd STD . Con il parere di regolarità tecnica il responsabile garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza della delibera da adottare e del procedimento a questa presupposto.
- sulle determinazioni è esercitato dal responsabile, il quale, attraverso la stessa adozione della determinazione, garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza della determinazione adottata e del procedimento a questa presupposto.

Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- ` ` ` ` cd D d-

I pareri di cui ai precedenti commi sono inseriti nel testo della deliberazione.

I responsabili di servizio rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 7
Fase successiva

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, in fase successiva, dai Responsabili
cd d cd D d ` c d d cd Rd d` dc ` d ` c b c
` ` ` d d c d b` cd d d` b a d c ` d d b` b` d d b d ` `
cd ` ` d-S` d b ` a d di evidenziare:

- la regolarità delle procedure,
- ` ` c` a cd c` d cd d c b
- gli indicatori di funzionalità (risultati),

- le eventuali proposte di modifica.

Sono soggetti a controllo: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi mediante monitoraggio a campione effettuato con cadenza almeno trimestrale.

Il Segretario, effettuato il controllo degli atti, anche dietro segnalazione dei Responsabili dei Servizi interessati, relaziona sul lavoro svolto.

Art. 8 Risultanze

Le risultanze del controllo di cui all'articolo precedente sono trasmesse entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, e al Consiglio comunale, all'Organo di revisione e al Nucleo di controllo, documenti comunque utili per la valutazione della performance.

Art. 9 Finalità

Il controllo di gestione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Art. 10 Applicazione

Il controllo di gestione, programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance è svolto dall'Ufficio di controllo competente in materia economica-finanziaria, consiste nella verifica, nell'attuazione degli obiettivi, nell'acquisizione e della comparazione dei costi, della quantità e qualità dei servizi offerti, della funzionalità e della redditività per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

1. La misurazione dei fattori produttivi, che è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; la valutazione della soddisfazione degli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti che è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi fissati.

2. Il controllo di gestione viene effettuato da un Ufficio, denominato Ufficio controllo di gestione, alle dirette dipendenze del Sindaco, al quale fanno necessariamente parte il Segretario Generale, con funzioni di coordinamento, la Responsabile del Servizio Finanziario, i Responsabili dei servizi.

2- Il controllo si espleta in collaborazione e con il coinvolgimento di tutti i responsabili di Area.

4. Le principali funzioni del controllo di gestione sono così determinate:

Il controllo di gestione ha il compito di verificare l'attuazione delle attività programmate, di accertare l'efficienza e l'efficacia delle stesse, di segnalare le irregolarità e le carenze riscontrate, di proporre le alternative disponibili.

5- In sede di contrattazione decentrata sono determinati i permessi retribuiti per la presenza alle riunioni di controllo.

Art. 11

Fasi del controllo di gestione

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) Il controllo di gestione, in collaborazione con i responsabili dei servizi, preso atto degli obiettivi definiti nel Piano della Performance, anche attraverso la funzione di coordinamento da parte del Segretario Generale, predispongono il piano dettagliato degli obiettivi che da sottoporre, unitamente al Piano della performance, alla approvazione della Giunta Comunale. La Giunta Municipale approva il piano dettagliato degli obiettivi e/o il Piano esecutivo di gestione, unitamente al Piano della Performance.
- b) Il controllo di gestione effettua la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi e definisce, se necessario, mediante il coinvolgimento dei Responsabili di servizio, gli interventi correttivi. Tali interventi saranno comunicati alla Giunta Municipale che, con atto deliberativo, provvede in merito;
- c) Il controllo di gestione, in collaborazione con i responsabili dei servizi, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi previsti nel Piano dettagliato degli obiettivi e/o nel Piano esecutivo di gestione, al fine di segnalare le irregolarità e le carenze riscontrate, di proporre le alternative disponibili.

Art. 12

Referto del controllo di gestione

- Tutti i responsabili di servizio sono responsabili.
- agli amministratori, ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi programmati;
 - ai responsabili dei servizi, ai fini della segnalazione delle irregolarità e delle carenze riscontrate;
 - alla Corte dei Conti.

Art. 13 **Finalità**

Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Art. 14 **Direzione e coordinamento**

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei servizi finanziari.

Qd `a d cd d ` ` b b`cd `` d d ` d ` ` ` c controllo attraverso un verbale attestante il permanere degli equilibri finanziari.

O` db ` ` `ttività di controllo il Revisore dei conti, il Segretario generale , la Giunta comunale e dei responsabili di servizio secondo le rispettive responsabilità.

Art. 15 **Applicazione**

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle dispo cd c ` d finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla d ` ` d cd a d c ` ` aa b` b cd d dc ` ` d cd ` b 70 della Costituzione.

Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi in conto terzi;
- e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e relative spese;
- f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g) equilibri inerenti il rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 16 **Fasi del controllo**

In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dal revisore dei conti, con cadenza almeno d ` d ` d cd ` -112 cd STD Qd `a d cd d ` ` ` ` ` controllo sugli equilibri finanziari con il verbale di cui al precedente art. 12. Il verbale deve essere

Art. 16 - 042 b - 5 cd STD -

Il Segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso la redazione del verbale di cui sopra.

Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica il verbale, asseverato dal revisore, ed il resoconto della verifica di cassa sono trasmessi ai Responsabili di servizio ed alla Giunta comunale.

Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli obiettivi del patto di stabilità interno, il Responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie di cui all'art. 16 - 042 b - 5 cd STD -

Art. 17 Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato a OdG - d - d cd D d d
cd - d T b c Rd d d -

Art. 18 Entrata in vigore, abrogazioni

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

d - - d cd d d d d - d c d d - a - d c d d - d d
regolamentari in contrasto con lo stesso.